

**Avv. Serena Freddi**  
**Patrocinante in Cassazione**  
Via Rossini n. 6  
00041 – Albano Laziale  
Tel. 06.9307080 – Fax 06.9304083  
**Email: avvserenafreddi@outlook.it**  
**PEC: serena.freddi@oav.legalmail.it**

**TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI**

**RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.**

**PER:** Il sig. **Andrea NASTI**, nato a Roma (RM), il 25.09.1972, Codice Fiscale NSTNDR72P25H501Q e residente in Lanuvio (RM), Via Giovanni Falcone n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena FREDDI (C.F. FRDSRN73S50L719I), del Foro di Velletri, in virtù di giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo, la cui copia informatica è stata autenticata mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 83 comma terzo ultima parte, c.p.c., come modificato dall'art. 45 della Legge n. 69 18.06.2009, da considerarsi in calce al presente atto, ex art. 18, comma quinto, del D.M. n. 44 del 21.02.2011 ed elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura, presso lo studio di detto procuratore sito in Albano laziale (RM), Via Rossini n. 6.

L'Avv. Serena Freddi dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente numero di fax 06.9304083 o al seguente indirizzo di PEC: **serena.freddi@oav.legalmail.it**

**CONTRO:**

- **Le Ville di Nemi – Società Immobiliare a r.l.** – costituita il 13/12/1971 – iscrizione Registro Società N° 143/62 – fallita, cessata e cancellata in data 20/05/2002, nonché suoi eventuali soci e/o aventi diritto;
- **il Consorzio “Le Ville di Nemi”** (C.F. 82007110586), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genzano di Roma (RM), Via Colle Fiorito n. 2;

**ESPONE**

- 1) il sig. Nasti è proprietario del lotto di terreno sito nel Comune di Genzano di Roma, Viale dei Pini n.6, indicato al Catasto terreni del medesimo Comune, al Foglio 8, particella 862 (sub 501) e particella 1276 (sub 501), derivante dal frazionamento della preesistente particella 417 di proprietà originariamente del sig. De Mutiis



R.G. n. 22/2024



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**  
**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE**

Il Giudice, dott.ssa Sonia Piccinni,

**visti** gli atti della causa R.g. n. 22/2024,

**letto** il ricorso;

**ritenuto** che appare opportuno decidere sulla domanda cautelare nel contraddittorio tra le parti;

**vista** la pendenza del procedimento di volontaria giurisdizione (R.G.V.G. n. 4836/2023) finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ai pubblici proclami e le tempistiche ad esso conseguenti;

**FISSA**

per la comparizione delle parti l'udienza del **25.03.2024**

**ASSEGNA**

alla parte ricorrente termine sino al 5.03.2024 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.

**Visto** l'articolo 127 *ter* c.p.c., rubricato "*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*", introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 149/2022;

**considerato** che, ai sensi della predetta disposizione normativa, l'udienza, anche se precedentemente fissata, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, può essere sostituita dal deposito telematico di note scritte;

**considerato**, altresì, che la piattaforma del processo civile telematico non consente al Giudice di avere la immediata visibilità delle note d'udienza;

**considerato**, infine, che l'art. 121 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 149/2022, ha introdotto il principio di chiarezza e di sinteticità di tutti gli atti processuali;

**SOSTITUISCE**

l'udienza del 25.03.2024 con il deposito di note scritte

**ASSEGNA**

alle parti **termine perentorio fino alle ore 9.00 del 25.03.2024** per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni

**AVVERTE**

• che il giorno di scadenza del termine perentorio così fissato costituisce udienza a tutti gli effetti processuali, ivi comprese le preclusioni e decadenze di legge;



- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, dalla scadenza del suddetto termine perentorio decorrerà il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento da parte del giudice;
- che il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 181 e/o 309 c.p.c.
- che eventuali **deduzioni difensive** diverse da quelle ammesse dal codice di rito per l'udienza da trattare saranno dichiarate **inutilizzabili** e che il giudice potrà valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, la contrarietà di tale comportamento al **dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità** di cui all'art. 88 c.p.c., trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il **diritto fondamentale di difesa della controparte**

#### INVITA

le parti a depositare telematicamente le proprie note scritte preferibilmente entro il termine di **tre giorni prima della scadenza fissata**, al fine di agevolare il lavoro della Cancelleria e di garantire il corretto svolgimento dell'udienza

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per l'inserimento, nello storico del fascicolo telematico, dell'annotazione "*trattazione scritta*".

Velletri, lì 25 gennaio 2024

Il Giudice  
*dott.ssa Sonia Piccinni*

